

Quotidiano

Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

25 Lug 2018

Tassa di soggiorno, danno erariale se l'albergatore non versa i soldi al Comune

di Andrea Alberto Moramarco

L'albergatore che incassa per conto del Comune l'imposta di soggiorno da coloro che alloggiano presso la propria struttura ricettiva, con obbligo di versarla successivamente all'ente locale, ha un rapporto di servizio pubblico con l'Amministrazione e, per via del maneggio di denaro pubblico, è obbligato alla resa del conto, ricoprendo di fatto la qualifica di agente contabile. Pertanto, se questi non versa quanto incassato si configura una forma di responsabilità erariale e sussiste la giurisdizione della Corte dei conti. È quanto affermato dalle Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza n.19654, depositata ieri.

Il caso

La questione è sorta a seguito dell'iniziativa assunta dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana, volta a far condannare per danno erariale un albergatore, il quale non aveva versato al proprio Comune l'ammontare dell'imposta di soggiorno incassata nel 2012 e 2013. Dinanzi ai giudici contabili però, l'albergatore aveva proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che a decidere fosse il giudice ordinario e non quello contabile. In sintesi, l'albergatore contestava la tesi della Procura che, seguendo l'opinione prevalente, lo aveva ritenuto un agente contabile. Ciò, a detta dell'albergatore, era errato, in quanto questa qualifica può derivare soltanto direttamente da una legge, nella fattispecie mancante, così come una norma di rango primario è la sola che può imporre «a carico degli albergatori una prestazione a carattere patrimoniale consistente nell'esazione dell'imposta, nella

sua contabilità e nel successivo versamento delle casse comunali». Pertanto, il rapporto tra albergatori e Pubblica amministrazione dovrebbe considerarsi prettamente civilistico.

La decisione

Queste argomentazioni, tuttavia, non sono fondate. Le Sezioni unite, infatti, confermano la natura di agente contabile dell'albergatore, pur dando atto della mancanza di una normativa statale di attuazione delle modalità applicative dell'imposta di soggiorno, così come invece previsto dall'articolo 4 del Dlgs 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). I giudici ricordano che «l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale ha natura di servizio pubblico e l'obbligazione del concessionario di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica», venendo in rilievo un «rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come partecipante dell'attività pubblicistica di quest'ultimo». Inoltre, prosegue il Collegio, il mero maneggio del denaro nel periodo compreso tra la riscossione e versamento comporta l'obbligo di resa del conto, determinando la qualifica di agente contabile, sussistendo per ogni relativa controversia, pertanto, la giurisdizione della Corte dei conti.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved